

3 15 05/01/2023

0,00 TQQ23L000015000NE
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TQQ

La Funzionaria
Valeria Valentini*
*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 30 DICEMBRE 2022 – ORE 10,00

In prima convocazione dell'Assemblea dei soci del coro "Francesco Tomassini APS" non si è presentato nessun socio, per cui l'Assemblea viene convocata alle ore 21,00 dello stesso giorno. La seduta è chiusa.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 30 DICEMBRE 2022 – ORE 21,00

O.d.g.:

1. Discussione e approvazione delle modifiche allo statuto di "Francesco Tomassini APS" per l'iscrizione al RUNTS;
2. Varie ed eventuali.

All'assemblea sono presenti i soci:

Barani Alice,
Barani Mirco,
Bedetti Roberta,
Bucari Ilaria,
Campolucci Claudia,
Carbini Alessandro,
Casagrande Ugolino Giulia,
Ceppi Caterina,
Ceresani Ida,
Di Paolo Alberto,
Donnini Nilla,
Gazzellini Mario,
Giancamilli Lino,
Latini Luciana,
Lorenzetti Marzia,
Mancini Marcello,
Mentucci Floriano,
Montanari Damiano,
Montanari Vinicio,
Nicotra Giacinta,
Pasqualini Annarita,
Pasqualini Gregorio,
Pellegrini Giorgia,
Pellegrini Gloria,
Ramazzotti Silvia,
Rizzoni Francesco Giuseppe,
Rossi Berluti Maria Agnese,
Sebastianelli Monia,
Torreggiani Maria,
Torreggiani Morena,
Ubaldi Daniela,
Vernuccio Maria Rosaria.

1. Il presidente Maria Rosaria Vernuccio, constatata la presenza dei soci, dichiara valida l'assemblea e riguardo il primo punto all'o.d.g. - **Discussione e approvazione delle modifiche allo statuto di "Francesco Tomassini APS" per l'iscrizione al RUNTS** - comunica che si è resa necessaria una revisione per l'adeguamento dello statuto alle norme del d.lgs. 117/2017. A questo scopo, e per favorire la massima condivisione fra i soci, nei giorni precedenti l'assemblea, una bozza delle modifiche da effettuare è stata inviata a tutti i soci per posta elettronica per prenderne visione e formulare eventuali osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. Il presidente specifica altresì

che per gli effetti dell'art. 9, comma 3, D.M. 106/2020 – come da comunicazione pervenuta dagli uffici competenti della Regione Marche – la nostra domanda d'iscrizione al RUNTS (del 26/10/2022 con ID 628279 ed acquisita agli atti con prot. arrivo n. 1340858 del 27/10/2022) necessita di perfezionamento ai fini dell'accettazione della stessa. Pertanto l'associazione è invitata ad approvare le necessarie modifiche statutarie, nel più breve tempo possibile, al fine di adeguare lo statuto alle norme vigenti. In particolare si tratta di adeguare agli art. 24 co. 1 e art. 25 co. 2 d.lgs. 117/2017 che disciplinano diritto di voto, principio di democraticità e uguaglianza tra gli associati, i nostri artt. 9 e 14 che escludono il diritto di voto per i soci minorenni, ponendosi in contrasto con la normativa attuale che riconosce il diritto di voto a tutti gli associati. Come precisato anche dalla Nota Ministeriale n. 1309 del 06/02/2019 e secondo la sentenza della Cassazione sez. VI n. 23228/2017, l'esclusione dal diritto di voto attivo dei soci minorenni viola il principio di democraticità e uguaglianza tra gli associati, considerato che l'esercizio di tale diritto, in caso di minore di età, deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale. Dopo le modifiche approvate occorrerà entra 30 giorni dal ricevimento dell'avviso dell'ufficio:

- Inviare copia dell'atto costitutivo od in alternativa, in caso di mancanza, dichiarazione di insussistenza o irrecuperabilità dello stesso ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Inviare copia delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 8 co. 5 lett. C) del D.M. 106/2020;
- Registrare lo statuto, modificato come sopra indicato, all'Agenzia delle Entrate;
- Inviare una copia dello statuto modificato all'Ufficio regionale da cui dovrà risultare tale registrazione.

Segue votazione per approvazione nuovo Statuto.

L'ASSEMBLEA dei SOCI **APPROVA all'unanimità.**

2. Per il secondo punto all'o.d.g. - **Varie ed eventuali** - il presidente coglie l'occasione per congratularsi con il Maestro e i coristi per i successi ottenuti soprattutto negli ultimi mesi durante le varie trasferte organizzate, e per augurare altrettanti e crescenti apprezzamenti per il prossimo anno che si prospetta denso di occasioni culturali e musicali interessanti.

La seduta viene chiusa alle ore 22,00.

LA PRESIDENTE

Maria Rosalia Vernucci

LA SEGRETARIA

Claudia Campolucci

Claudia Campolucci



STATUTO ASSOCIAZIONE "FRANCESCO TOMASSINI"

ART. 1

È costituita l'Associazione denominata "Francesco Tomassini APS" con sede a Serra de' Conti (AN), Piazza Gramsci 19.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ART. 2

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare:

- a) promozione e diffusione della cultura musicale e teatrale;
- b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- f) incentivare scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività d'interesse generale ex art 5 lettera i) del Decreto legislativo del 03/07/2017 n° 117.



- Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ex art. 5 lettera d) del Decreto legislativo del 03/07/2017 n° 117.
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale ex art. 5 lettera k) del Decreto legislativo del 03/07/2017 n° 117.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) effettuare l'attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stages;
- b) partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;
- c) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- d) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi.

ART. 3

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

In particolare potrà, dietro pagamento di un corrispettivo, pubblicizzare e divulgare il nome o il marchio dello sponsor nelle varie manifestazioni della propria attività.

Effettuare attività di promozione e vendita dei propri spettacoli e dei biglietti d'ingresso a manifestazioni musicali e culturali.



L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 4

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



ART. 5

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo e su parere favorevole del Maestro, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 6

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 7

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 8

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da ricavi di attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale aventi lo scopo del conseguimento delle finalità associative.

ART. 9

Ogni associato, se maggiore di età, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Per gli associati minorenni, l'esercizio di voto, che non può essere limitato, viene esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e presso la sede dell'associazione entro quindici giorni dalla richiesta.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali, utilizzare oggetti, forniture, spartiti, ecc. che in ogni caso restano di proprietà dell'Associazione. Ogni associato (corista) è tenuto a conservare con cura qualsiasi bene di proprietà dell'Associazione comunicando al Consiglio quanto in sua custodia secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.



ART. 10

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. Il provvedimento motivato di esclusione è deliberato dalla maggioranza del Consiglio Direttivo per:

- a) morosità, (scaduti 15 giorni dalla richiesta di pagamento della quota associativa);
- b) mancato rispetto delle norme statutarie;
- c) comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
- d) azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, e che costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso che, in ogni caso, ha diritto al contraddittorio. Il provvedimento di esclusione deve essere approvato dall'Assemblea generale dei Soci. Il Socio escluso non può più essere riproposto.

ART. 11

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'organo di controllo laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione.

Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito, ad esclusione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

ART. 12

L'Assemblea ordinaria:



- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti determinandone il compenso;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su ogni altro argomento proposto dal consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia



fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 30% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 14

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Si applicano le norme sul conflitto d'interessi ex 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 15

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso, contenente l'ordine del giorno, affisso nella sede, o con modalità tali da darne ampia comunicazione ai soci, almeno 8 gg. prima della data di convocazione.

ART. 16

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Sono eleggibili soltanto i maggiorenni. Il Consiglio Direttivo è composto da 3, 5 o 7 membri e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente e/o il Maestro lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e, in ogni caso, almeno una volta all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

- L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

- In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.



- Il Presidente dell'adunanza ed il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

- Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente dell'adunanza possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;



- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- redigere il regolamento dell'Associazione;
- convocare le Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dal 10% dei soci;
- programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C. C..

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è assolutamente vietato ricoprire cariche sociali presso altre società o associazioni operanti nell'ambito della stessa disciplina.

ART. 20

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.



ART. 21

Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 22

Il Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.



ART. 23

Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

ART. 24

Il Maestro ha la direzione artistica del Coro e ne è il responsabile musicale. Egli cura la preparazione individuale e collettiva dei componenti del Coro e può proporre al Consiglio Direttivo uno o più collaboratori anche tra i non soci. Egli determina gli organici con cui eseguire il repertorio. Il Maestro presenta ogni anno all'assemblea ordinaria, un programma di attività artistiche, precedentemente concordato con il Consiglio.

Gli impegni lavorativi del Maestro non riguardanti l'attività associativa, hanno la precedenza sulle attività dell'associazione stessa, se precedentemente assunti.

Il Maestro partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 25

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 Maggio per la definitiva approvazione e che dovrà essere depositato ai sensi dell'Art. 48 del D.lgs. 117/2017 (entro il 30 Giugno).

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.



ART. 26

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

ART. 27

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in forza di una delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 28

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 29

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione potrà essere disciplinato da un apposito regolamento interno da compilarsi ad opera del Consiglio Direttivo e da approvarsi in assemblea.

I regolamenti interni dovranno essere trascritti nel libro dei verbali delle assemblee e messi a disposizione dei soci per la loro conoscenza.



ART. 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI SENIGALLIA

Atto reg.to il 05 GEN. 2023 n. 15

serie3 per e ESENTI

per IL DIRETTORE TERRITORIALE

La Funzionaria
Valeria Valentini*
*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengacci)

